



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 19 dei 10/02/2015 - 26/02/2015</b> <b>Udienza pubblica del 10/02/2015</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Provincia di Bolzano - Patto di stabilità interno – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Partecipazione delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica - Dichiarata lesione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione - Dichiarata violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Rinuncia al ricorso – Mancata accettazione formale del Presidente del Consiglio dei Ministri e conseguente cessazione della materia del contendere.</p> <p><b>Testo</b> Viene dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, numero 1, 9, numero 10, 16, 75, 79, 81, 83, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, a varie norme di attuazione dello stesso statuto nonché all'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) - che fissa le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, per ciascuna, la misura del risparmio da conseguire. La mancata accettazione formale del Presidente del Consiglio dei Ministri della rinuncia al ricorso della Provincia autonoma, presentata, a seguito di specifici impegni assunti in sede di accordi stipulati con il MEF in materia di finanza pubblica, ai sensi dell'art.1, commi 454 e 456 della legge 24 dicembre 2012, n.228, comporta la cessazione della materia del contendere.</p>



<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1  statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 10  statuto regione Trentino Alto Adige art. 16  statuto regione Trentino Alto Adige art. 75  statuto regione Trentino Alto Adige art. 79  statuto regione Trentino Alto Adige art. 81  statuto regione Trentino Alto Adige art. 83  statuto regione Trentino Alto Adige art. 103  statuto regione Trentino Alto Adige art. 104  statuto regione Trentino Alto Adige art. 107</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  decreto del Presidente della Repubblica 15/07/1988 n. 305  decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2  decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 9  decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 10  decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 10 bis  decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 16  decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 17  decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 18  legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 co. 106</p>
<p><b>Massima n. 2:</b></p>	<p><b>Titolo</b>  Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Provincia di Trento - Patto di stabilità interno - Partecipazione delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Rinuncia al ricorso - Mancata accettazione formale del Presidente del Consiglio dei Ministri e conseguente cessazione della materia del contendere.</p> <p><b>Testo</b>  Viene dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 3 Cost., agli artt. 74, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed in relazione all'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992 ed all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - che fissa le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, per ciascuna, la misura del risparmio da conseguire. La mancata accettazione formale del Presidente del Consiglio dei Ministri della rinuncia al ricorso della Provincia autonoma, presentata, a seguito di specifici impegni assunti in sede di accordi</p>



	<p>stipulati con il MEF in materia di finanza pubblica, ai sensi dell'art.1, commi 454 e 456 della legge 24 dicembre 2012, n.228, comporta la cessazione della materia del contendere.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 1  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 10  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 12  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 13  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 16  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 17  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 19  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 22  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 24  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 25  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 26</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 3  statuto regione Trentino Alto Adige art. 74  statuto regione Trentino Alto Adige art. 79  statuto regione Trentino Alto Adige art. 80  statuto regione Trentino Alto Adige art. 81  statuto regione Trentino Alto Adige art. 103  statuto regione Trentino Alto Adige art. 104  statuto regione Trentino Alto Adige art. 107</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 17  decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2</p>
<b>Massima n. 3:</b>	<p><b>Titolo</b>  Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Patto di stabilità interno - Partecipazione delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Rinuncia al ricorso - Mancata accettazione formale del Presidente del Consiglio dei Ministri e conseguente cessazione della materia del contendere.</p> <p><b>Testo</b>  Viene dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001,</p>



	<p>agli artt. 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, al d.lgs. n. 268 del 1992 ed agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 - che fissa le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, per ciascuna, la misura del risparmio da conseguire. La mancata accettazione formale del Presidente del Consiglio dei Ministri della rinuncia al ricorso della Provincia autonoma, presentata, a seguito di specifici impegni assunti in sede di accordi stipulati con il MEF in materia di finanza pubblica, ai sensi dell'art.1, commi 454 e 456 della legge 24 dicembre 2012, n.228, comporta la cessazione della materia del contendere.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 1  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 10  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 12  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 16  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 17  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 19  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 22  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 24  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 25  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 26</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 117  Costituzione art. 119  legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10  statuto regione Trentino Alto Adige art. 79  statuto regione Trentino Alto Adige art. 103  statuto regione Trentino Alto Adige art. 104  statuto regione Trentino Alto Adige art. 107</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  decreto legislativo 16/03/1992 n. 268  decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2  decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4</p>
<p><b>Massima n. 4:</b></p>	<p><b>Titolo</b>  Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Patto di stabilità interno – Partecipazione delle autonomie speciali alla manovra finanziaria, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b ), del d.l. n. 78 del 2010 - Misura dei singoli contributi per gli anni 2012, 2013 e successivi, posti a carico di ciascuna delle autonomie speciali, secondo un'elaborata tabella - Presunta determinazione unilaterale da parte dello Stato del contributo delle somme iscritte nella tabella, in assenza o con il mancato rispetto di criteri obiettivi ed imparziali per il riparto del concorso - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza, del principio di autonomia finanziaria speciale e del principio di leale collaborazione - Insussistenza – Prospettata interpretazione</p>



costituzionalmente orientata - Non fondatezza delle questioni.

**Testo**

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 3 (principio di ragionevolezza), 5 e 120 (principio di leale collaborazione) Cost., al principio di autonomia finanziaria spettante statutariamente alla Regione ai sensi degli artt. 2, primo comma, lett. a ), 3, primo comma, lett. f ), 12, 48- bis e 50 dello statuto e della relativa normativa di attuazione (legge n. 690 del 1981), - nella parte relativa al concorso alla manovra finanziaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, previsto dall'art. 20, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'art. 14, comma 1, lett. b ), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, indicante, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, secondo un'elaborata tabella, l'entità dei singoli contributi posti a carico di ciascuna delle autonomie speciali. La determinazione unilaterale del contributo delle somme iscritte nella tabella si mostra funzionale alla manovra finanziaria che lo Stato italiano, in quanto membro dell'Unione europea, deve accettare nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti o concordati in ambito dell'Unione europea. Lo strumento dell'accordo serve a definire dei punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia per evitare la compressione dell'autonomia finanziaria delle regioni. Pertanto, le risorse disponibili nel complesso della finanza pubblica allargata possono essere riconsiderate, a seguito di accordi, anche ad esercizio inoltrato. Infine, la disposizione impugnata, stabilendo le ripartizioni previste dalla relativa tabella, non viola i criteri prefissati per il riparto del sacrificio tra le autonomie speciali in quanto deve essere interpretata attraverso il combinato disposto con l'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che disponeva il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**NOTE:**

**Atti oggetto del giudizio**

legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 10

**Parametri costituzionali**

Costituzione art. 3

Costituzione art. 5

Costituzione art. 117 co. 3

Costituzione art. 117 co. 6

Costituzione art. 118

Costituzione art. 119

Costituzione art. 120

legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

tel 091.7074 936 - fax 091.7074827 - e.mail : [beatrice.flandaca@ull.regione.sicilia.it](mailto:beatrice.flandaca@ull.regione.sicilia.it)

	<p>statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1  statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1  statuto regione Valle d'Aosta art. 12  statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis  statuto regione Valle d'Aosta art. 50</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  legge 26/11/1981 n. 690  decreto legislativo 28/12/1989 n. 434</p>
<p><b>Massima n. 5:</b></p>	<p><b>Titolo</b>  Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione siciliana - Patto di stabilità interno - Partecipazione delle autonomie speciali alla manovra finanziaria, aggiuntiva rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b ), del d.l. n. 78 del 2010 - Misura dei singoli contributi per gli anni 2012, 2013 e successivi, a carico di ciascuna delle autonomie speciali, secondo un'elaborata tabella - Patto di stabilità cosiddetto "concordato" - Presunta determinazione unilaterale da parte dello Stato del contributo delle somme iscritte nella tabella - Dedotta violazione del principio di autonomia finanziaria speciale e del principio di leale collaborazione - Insussistenza – Possibile interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo</b>  Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 10 e 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana - nella parte relativa al concorso alla manovra finanziaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - di cui all'art. 20, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni - aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'art. 14, comma 1, lett. b ), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, specificando, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, secondo un'elaborata tabella, l'importo dei singoli contributi posti a carico di ciascuna delle autonomie speciali e nella parte in cui ribadisce per le Regioni a statuto speciale la disciplina dei precedenti esercizi finanziari riguardanti il patto di stabilità cosiddetto "concordato". La determinazione unilaterale del contributo delle somme iscritte nella tabella si mostra funzionale alla manovra finanziaria che lo Stato italiano, in quanto membro dell'Unione europea, deve accettare nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti o concordati in ambito dell'Unione europea. Lo strumento dell'accordo serve a definire dei punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia per evitare la compressione dell'autonomia finanziaria delle regioni. Pertanto, le risorse disponibili nel complesso della finanza pubblica allargata possono essere</p>



	<p>riconsiderate, a seguito di accordi, anche ad esercizio inoltrato. Infine, la disposizione impugnata, stabilendo le ripartizioni previste dalla relativa tabella, non viola i criteri prefissati per il riparto del sacrificio tra le autonomie speciali in quanto deve essere interpretata attraverso il combinato disposto con l'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che disponeva il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 10  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 11</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  statuto regione Sicilia art. 36  statuto regione Sicilia art. 43</p>
<b>Massima n. 6:</b>	<p><b>Titolo</b>  Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione siciliana - Patto di stabilità interno – Partecipazione delle autonomie speciali al riequilibrio della finanza pubblica - Ipotesi di misure finalizzate al risparmio per il bilancio dello Stato, tramite l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato previo raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo</b>  Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) nonché al principio di leale collaborazione - che prevede che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite». L'applicazione di tale norma è condizionata al rispetto degli statuti delle autonomie speciali, sia in termini procedurali che sostanziali e, pertanto, non lesiva dell'autonomia regionale. Il principio dell'autonomia regionale deve essere contemperato con gli obiettivi e i vincoli di risparmio concordati in sede europea, i quali possono ipotizzare, come nel caso di specie, forme di riorganizzazione delle funzioni amministrative e del</p>



	loro riparto tra Stato e Regioni.
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 16</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> statuto regione Sicilia art. 36 statuto regione Sicilia art. 43</p>
<b>Massima n. 7:</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Patto di stabilità interno - Partecipazione delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica – Norme riguardanti gli accordi tra lo Stato e gli enti territoriali - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della ricorrente - Cessazione della materia del contendere.</p> <p><b>Testo</b> Viene dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 3, 5, 117, commi 3 e 6, 118, 119, 120, Cost., all'art. 10 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, nonché a diverse disposizioni dello statuto speciale, il quale stabilisce che le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni e dei rispettivi enti locali siano determinate, a partire dall'anno 2013, mediante il sistema dell'«accordo integrato» tra Stato e Regioni. Poiché la norma impugnata non ha avuto concreta applicazione nei tre anni di vigenza - in quanto la sua entrata in vigore è stata posticipata dall'art. 1, comma 433, lettere a ), b ) e c ), della legge n. 228 del 2012 e successivamente dall'art. 1, comma 505, lettere a ), b ), c ) e d ) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - l' abrogazione prevista dall'art. 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è completamente satisfattiva delle pretese della ricorrente.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 17</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 3 Costituzione art. 5 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 6 Costituzione art. 118 Costituzione art. 119</p>



	<p>Costituzione art. 120  legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10  statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1  statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1  statuto regione Valle d'Aosta art. 12  statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis  statuto regione Valle d'Aosta art. 50</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  legge 26/11/1981 n. 690  decreto legislativo 28/12/1989 n. 434</p>
<b>Massima n. 8:</b>	<p><b>Titolo</b>  Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione siciliana - Patto di stabilità interno – Partecipazione delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica - Attuazione del sistema sanzionatorio per le violazioni del patto di stabilità - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria speciale – Declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta e conseguente non riferibilità della disposizione impugnata alla Regione siciliana - Cessazione della materia del contendere.</p> <p><b>Testo</b>  Viene dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) nonché al principio di leale collaborazione - che stabilisce l'applicabilità nei confronti delle Regioni a statuto speciale dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, in violazione del meccanismo della previa intesa. Difatti, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 7, comma 1, «nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome», la norma impugnata non è più riferibile alla Regione siciliana, in quanto ente territoriale a statuto speciale.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  legge 12/11/2011 n. 183 art. 32 co. 22</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  statuto regione Sicilia art. 36  statuto regione Sicilia art. 43</p>



<b>Massima n. 9:</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Patto di stabilità interno - Partecipazione delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica - Attuazione del sistema sanzionatorio per le violazioni del patto di stabilità - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Motivazione per relationem - Inammissibilità delle questioni.</p> <p><b>Testo</b> Sono dichiarate inammissibili, in quanto motivate per relationem , le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 19, 22, 23, 24 e 25, della legge n. 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012), impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste, che stabilisce il concorso delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e l'applicazione anche ad esse del sistema sanzionatorio per le violazioni del patto di stabilità. Infatti, i profili di illegittimità relativi non sono adeguatamente supportati.</p>
----------------------	---

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

